

## **C5797 - MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO/EURALUX**

*Provvedimento n. 11805*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 marzo 2003;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO in particolare l'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTE le lettere di richiesta di informazioni inviate, in data 28 novembre 2002, a Mediobanca Banca di Credito Finanziario Spa e a Eurafance S.A. (ora denominata Eurazeo S.A.) e le risposte pervenute dalle suddette società, rispettivamente, in data 19 dicembre 2002 e 30 gennaio 2003;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

Mediobanca Banca di Credito Finanziario Spa (di seguito Mediobanca) è una banca di credito finanziario il cui controllo è esercitato mediante un patto di sindacato, la cui ultima versione risale al 10 luglio 2002, che raggruppa azionisti rappresentanti circa il 50% del capitale sociale.

Il fatturato della società, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90 (un decimo dell'attivo dello stato patrimoniale), al 30 giugno 2001 era superiore a 2,4 miliardi di euro e al 30 giugno 2002 superiore a 2,7 miliardi di euro.

Euralux S.A. (di seguito Euralux) era una società finanziaria di diritto lussemburghese appartenente al gruppo Lazard (Eurafance S.A. - ora Eurazeo S.A. - , La France Participation et Gestion e So.Pa.Ge.Co.). Secondo lo Statuto, la società aveva come oggetto sociale l'amministrazione e gestione di partecipazioni in società lussemburghesi o straniere. Nel caso di specie, il fatturato della società deve essere considerato pari al volume di 1/10 dell'attivo dello stato patrimoniale. Dalla documentazione disponibile risulta che l'attivo dello stato patrimoniale della società nel 2001, anno in cui si è realizzata la concentrazione tra Mediobanca e Euralux, era il seguente:

<b>Attivo al 31.12.2001</b>	<b>Euro/mln.</b>
N. 48.862.892 azioni Generali (3,9% del capitale sociale)	230,26
N. 437.500 azioni Mediobanca (0,07% del capitale sociale)	1,96
Mezzi finanziari	27,47
<b>TOTALE</b>	<b>259,69</b>

Poiché nell'attivo di Euralux erano registrate quasi esclusivamente le partecipazioni nelle società italiane Generali e Mediobanca, il fatturato si ritiene realizzato sul territorio italiano.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

Nel corso dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'Autorità è venuta a conoscenza dell'acquisizione, da parte di Mediobanca, del 75,9% del capitale sociale di Euralux. Dalla documentazione inviata da Mediobanca in data 19 dicembre 2002, l'Autorità ha potuto acquisire piena conoscenza delle concrete modalità di realizzazione dell'operazione, nonché degli altri elementi necessari alla sua qualificazione.

L'acquisizione è avvenuta in diverse fasi. In particolare, in data 13 novembre 2000, Mediobanca e il gruppo Lazard hanno stipulato un accordo che prevedeva per Mediobanca (o soggetti da questa indicati) un diritto di acquisto

sull'intera partecipazione detenuta nel capitale di Euralux (cioè il 75,9% del capitale sociale)<sup>1</sup>. L'opzione di acquisto avrebbe potuto essere esercitata sino al 30 giugno 2001, con un preavviso di 30 giorni.

In data 11 aprile 2001, Mediobanca ha comunicato al gruppo Lazard l'esercizio dell'opzione di acquisto; l'acquisizione si è perfezionata il 10 maggio 2001.

In data 11 maggio 2001 i consigli di amministrazione (di seguito CDA) di Mediobanca ed Euralux hanno approvato la fusione per incorporazione della seconda società nella prima. La fusione è avvenuta in data 10 dicembre 2001.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione realizzata, in quanto comportava l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Come risulta dal provvedimento di questa Autorità del 17 dicembre 2002, n. 11475, il controllo di fatto di Mediobanca su Assicurazioni Generali Spa (di seguito Generali) si è realizzato in seguito alla pregressa acquisizione di Euralux da parte di Mediobanca, grazie ad un insieme di diversi elementi di fatto non disponibili, né verificabili da questa Autorità alla data della realizzazione dell'operazione di concentrazione qui in esame. Il fatturato da considerare nel caso di specie si limita, dunque, a quello realizzato da Mediobanca e da Euralux.

L'operazione rientrava nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione della predetta operazione di concentrazione, è risultato superiore alla soglia di cui all'articolo 16, della legge n. 287/90, prevista al momento della realizzazione dell'operazione stessa.

Relativamente all'obbligo di comunicazione preventiva di tale operazione, giova rilevare che Euralux era una società finanziaria, la cui attività – come si desume anche dallo Statuto - consisteva nella gestione di partecipazioni in altre società lussemburghesi o straniere. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, il fatturato da considerare nel caso di specie deve essere calcolato sulla base dell'attivo dello stato patrimoniale di Euralux nell'anno precedente all'operazione in questione. Poiché nell'attivo di tale società erano registrate quasi esclusivamente le partecipazioni nelle società italiane Generali e Mediobanca, il fatturato si ritiene realizzato sul territorio italiano.

CONSIDERATO che l'acquisizione del 75,9% del capitale sociale di Euralux, in quanto comportava l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che il fatturato realizzato in Italia da Mediobanca, per il periodo al quale l'operazione si riferisce, è stato superiore alla soglia minima prevista all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l'operazione sopra individuata era soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che Euralux era una società finanziaria il cui fatturato, calcolato sulla base dell'attivo dello stato patrimoniale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato realizzato sul territorio italiano;

RITENUTO che detta operazione di concentrazione non è stata preventivamente comunicata, in violazione del citato articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

### DELIBERA

a) di contestare alla società Mediobanca Banca di Credito FinanziarioSpa la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in relazione all'operazione di concentrazione riguardante l'acquisizione del 75,9% del capitale sociale di Euralux S.A.;

---

<sup>1</sup> [L'accordo prevede, altresì, che La France Participation et Gestion conceda:

1. a soggetti indicati da Mediobanca e nel rispetto del patto di sindacato, il diritto di acquisto su azioni e warrant Mediobanca da essa posseduti ed apportati al sindacato;
2. a soggetti indicati da Mediobanca un diritto di acquisto sul 12,5% del capitale sociale di Fin.Priv. S.r.l. di sua proprietà.]

b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti della società Mediobanca Banca di Credito FinanziarioSpa, per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva dell'operazione di cui alla precedente lettera a);

c) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Ester Arisi;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione "E" della Direzione Generale Istruttoria dai legali rappresentanti della società Mediobanca Banca di Credito FinanziarioSpa, ovvero da persone da essi delegate;

e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della presente contestazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Rita Ciccone*

IL PRESIDENTE

*Giuseppe Tesaro*